



- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

REGOLAMENTO ALUNNI

Delibera Consiglio di Istituto n. 158 del 12/09/2014

PRINCIPI GENERALI

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

art. 1	Orario delle lezioni	pag.	2
art. 2	Accesso agli edifici scolastici	pag.	2
art. 3	Ritardi	pag.	2
art. 4	Uscite anticipate	pag.	3
art. 5	Numero massimo di entrate in ritardo e di uscite anticipate	pag.	3
art. 6	Assenze	pag.	3
art. 7	Recupero delle prove orali e scritte non affrontate per assenza	pag.	4
art. 8	Uscita dall'aula – Cambio dell'ora di lezione – intervallo – vigilanza nei locali e nell'area antistante l'istituto	pag.	4
art. 9	Modalità di comunicazione tra scuola e utenza	pag.	5

TITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

art. 10	Diritti e doveri degli studenti	pag.	5
art. 11	Norme di comportamento	pag.	6
art. 12	Diritto di trasparenza nella didattica	pag.	6
art. 13	Sanzioni disciplinari	pag.	7
art. 14	Soggetti competenti a irrogare la sanzione	pag.	9
art. 15	Procedura	pag.	9
art. 16	Organo di garanzia interno	pag.	10

PRINCIPI GENERALI

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie scaturisce dalla necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali, a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni.

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i Genitori degli studenti; i Genitori, per parte loro, dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell'istituzione scolastica.

1. Il presente regolamento è conforme a quanto stabilito nel patto di corresponsabilità sottoscritto al momento dell'iscrizione;
2. tutti coloro che partecipano alla vita dell'Istituto "G. ULIVI" sono tenuti ad osservare i principi di una corretta e qualificata convivenza civile;
3. la Scuola è un bene comune; pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento tale da consentire il corretto uso e la buona conservazione dei locali, degli arredi e degli spazi esterni pertinenti;

4. la puntualità nell'osservanza dell'orario è un dovere di tutti e costituisce condizione indispensabile per il buon funzionamento dell'Istituzione;
5. il divieto di fumare nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale per la difesa della salute, è regolato e disciplinato dalla Legge 584/1975 e dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104.

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

art. 1 - Orario delle lezioni

1. Le lezioni si svolgono secondo un orario che viene fissato dalla Presidenza all'inizio dell'anno scolastico, sentito il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto. Copia di tale orario è mantenuta in permanenza esposta al pubblico. Eventuali variazioni sono comunicate agli studenti tramite circolari.
2. Le lezioni non possono essere interrotte se non per motivi eccezionali.
3. Le eventuali variazioni di orario (dovute a particolari attività didattiche o ad assenza del docente) sono comunicate alle classi soltanto col permesso della Presidenza.
4. L'orario delle lezioni, considerati l'alto tasso di pendolari e la distanza fra la sede scolastica e le abitazioni degli studenti, è articolato in modo da risultare congruente con gli orari dei servizi di trasporto pubblico, in modo da garantire agli utenti un funzionale rapporto con la famiglia e da non rendere gravoso l'assolvimento dello studio domestico:

1 ^a ora:	8.05 – 9.05
2 ^a ora:	9.05 – 10.00
3 ^a ora:	10.00 – 10.55
intervallo:	10.55 – 11.10
4 ^a ora:	11.10 – 12.05
5 ^a ora:	12.05 – 13.00
intervallo:	13.00 – 13.10
6 ^a ora:	13.10 – 14.05
5. L'orario delle lezioni inizia alle 8.05; gli studenti ordinariamente sono ammessi nei locali cinque minuti prima.

art. 2 – Accesso agli edifici scolastici

Al fine di garantire la sicurezza degli studenti frequentanti l'Istituto, l'accesso all'area esterna di pertinenza del plesso scolastico potrà avvenire solo tramite il cancello pedonale di via Caiani, che sarà aperto 20 minuti prima dell'inizio della prima ora e richiuso 15 minuti dopo l'inizio delle lezioni. Successivamente l'accesso sarà regolato dal servizio di portineria, che sarà tenuto a identificare chiunque chieda di entrare, domandando anche il motivo della richiesta.

art. 3 - Ritardi

1. Gli studenti che, per cause imprevedibili ed improvvise o per motivi di traffico, arrivano in ritardo di alcuni minuti (massimo 5-10) alle lezioni della prima ora, vengono immediatamente ammessi in classe dal docente presente in aula, il quale valuterà con il coordinatore di classe se il fatto è occasionale o ricorrente. In quest'ultimo caso il coordinatore di classe avvertirà i Genitori della necessità di rispettare quanto previsto dal c. 4 dei principi generali del presente regolamento (la puntualità nell'osservanza dell'orario è un dovere di tutti e costituisce condizione indispensabile per il buon funzionamento dell'Istituzione).
2. Gli studenti che arrivano in ritardo a causa dei mezzi di trasporto pubblico sono ammessi immediatamente in classe dal docente presente in aula.
3. Gli studenti che, per seri e comprovati motivi, chiedono, con giustificazione vistata da un Genitore o da chi ne fa legalmente le veci, di essere ammessi in ritardo alle lezioni, possono accedere all'aula previa autorizzazione da parte del Dirigente o di un suo delegato.

- 4 Gli studenti che chiedono di essere ammessi in ritardo alle lezioni senza la giustificazione del Genitore possono essere autorizzati dal Preside o da un suo delegato, ma dovranno produrre al docente della prima ora, il giorno successivo, la giustificazione sul libretto personale firmata da un Genitore o da chi ne fa legalmente le veci.
- 5 Eventuali situazioni di particolare necessità, che costringono gli alunni a ritardi continuati di brevi periodi, sono valutate dal Preside, che, previa richiesta avanzata dalla famiglia per i minorenni e personalmente dagli studenti maggiorenni, può, con provvedimento scritto, autorizzare ingressi ritardati solo alla prima ora per non più di dieci minuti.
- 6 Non è consentito l'ingresso oltre le 9.05; casi eccezionali e documentabili saranno esaminati e risolti volta a volta dalla Presidenza.
- 7 Non sono ammesse entrate in ritardo nell'ultimo mese di lezioni. Casi eccezionali e documentabili saranno volta a volta esaminati e risolti dalla Presidenza.

art. 4 - Uscite anticipate

- 1 Le uscite anticipate sono autorizzate esclusivamente dalla Presidenza non prima dell'ultima ora di lezione, su specifica richiesta, solo per motivi seri e documentati:
 - analisi e visite mediche
 - cure mediche temporanee e continuate
 - attività sportive in ambiti extrascolastici (in base al calendario della Società sportiva interessata)

I minorenni saranno autorizzati all'uscita solo se prelevati da un Genitore o da persona adulta delegata dalla famiglia.

- 2 L'uscita anticipata, se legata a indisposizione o a malessere sorto improvvisamente, è consentita in qualsiasi momento. In casi gravi, sarà richiesto l'intervento del Soccorso Sanitario pubblico. I minorenni potranno lasciare la Scuola solo se prelevati da un Genitore o da chi ne fa le veci o da persona adulta delegata dalla famiglia. I maggiorenni potranno farlo, solo dopo che la Scuola abbia informato la loro famiglia.
- 3 Non sono concesse uscite anticipate nell'ultimo mese di lezioni. Casi eccezionali e documentabili saranno volta a volta esaminati e risolti dalla Presidenza.
- 4 In eccezionali occasioni, in cui non sarà possibile assicurare la vigilanza sugli alunni, la Presidenza può consentire l'uscita anticipata ai maggiorenni, ma pure ai minorenni solo se prelevati da un Genitore o da chi ne fa le veci o da persona adulta delegata dalla famiglia.

art. 5 – Numero massimo di entrate in ritardo e di uscite anticipate

- 1 Le entrate in ritardo e le uscite anticipate, dato il carattere di eccezionalità, non potranno essere complessivamente superiori a dieci.
- 2 Nel caso del superamento del limite previsto al c. 1, gli alunni potranno essere ammessi in classe alla seconda ora di lezione solo se accompagnati in Presidenza da un Genitore che dovrà prendere personalmente atto del fatto che non sarà più ammissibile l'ingresso posticipato alle lezioni. Gli alunni minorenni non ammessi in classe per aver superato il limite dei ritardi rimarranno comunque nei locali della scuola fino al termine del normale orario previsto, almeno che non siano prelevati da un Genitore.

art. 6 - Assenze

La presenza attiva e partecipativa alle lezioni e a tutte le attività proposte dal Consiglio di Classe è un diritto-dovere dello studente ed è obbligatoria.

- 1 Nessuna assenza può restare ingiustificata.
- 2 Tutte le assenze, da qualsiasi motivo determinate, devono essere giustificate nel primo giorno di rientro in classe all'inizio della prima ora di lezione, presentando spontaneamente, senza cioè esserne esplicitamente richiesti, l'apposito libretto individuale rilasciato dall'Istituto.

- 3 I minorenni produrranno la giustificazione firmata da uno dei Genitori o da chi ne fa le veci, i quali devono depositare la firma in Segreteria al momento del ritiro del libretto.
- 4 I maggiorenni produrranno giustificazione firmata da loro stessi.
- 5 Eccezionalmente la giustificazione potrà essere prodotta il giorno successivo.
- 6 In casi di ripetuti ritardi nel presentare la giustificazione, la Presidenza riammetterà in classe l'alunno, avvertendo per iscritto o col mezzo più rapido la famiglia.
- 7 Le assenze giornaliere, entrate in ritardo e uscite anticipate sono monitorate dal coordinatore, il quale, nel caso in cui esse siano numerose e ricorrenti, informerà le famiglie e la Presidenza, anche nel caso di studenti maggiorenni.
- 8 Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate concorrono alla valutazione del comportamento (voto di condotta) e se superiori al 25 % dell'orario determinano, secondo la normativa vigente, l'automatica non ammissione agli scrutini finali e/o agli esami conclusivi.
- 9 Quando i giorni di assenza sono più di cinque consecutivi, comprese eventuali festività e domeniche, è richiesto, oltre alla giustificazione sul libretto, anche un certificato medico di guarigione o di non presenza di malattia contagiosa e/o diffusiva (D.P.R. 1518/1967, art. 42, c. 6). Se l'assenza (superiore ai cinque giorni consecutivi) è preventivata e dovuta a motivi di famiglia, può essere comunicata in anticipo e per scritto alla presidenza; solo in questo modo è possibile essere esonerati dalla presentazione del certificato medico.
- 10 I docenti sono delegati dal Dirigente a controllare e a giustificare sul Registro di classe le assenze degli studenti saltuarie e quelle per malattia che richiedono il certificato medico.
- 11 Le assenze collettive, dovute a partecipazione a manifestazioni studentesche o a proteste interne, oppure concordate a livello territoriale, devono essere giustificate e motivate dai maggiorenni direttamente, per i minorenni da un Genitore o da chi ne fa le veci, i quali dichiareranno sul libretto di essere a conoscenza del fatto.
- 12 Gli alunni che in occasione di assenze collettive non aderiscono e sono presenti in classe non devono essere privati, anche se in numero esiguo, del loro diritto a regolari lezioni a beneficio degli alunni assenti. I docenti, pertanto, sono tenuti a rimanere a disposizione per prestare il proprio servizio.
- 13 La partecipazione a gare sportive, concorsi, competizioni, manifestazioni varie in nome dell'Istituto deve essere annotata sul Registro di classe e non è da giustificare.
- 14 Sono giustificate le assenze dovute a ragioni di culto per gli alunni israeliti o avventisti o appartenenti a confessioni riconosciute dallo Stato.
- 15 In caso di smarrimento o danneggiamento del libretto individuale, un secondo libretto, previa richiesta debitamente documentata al Dirigente e previo conteggio di assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate, potrà essere ritirato in Segreteria da un Genitore o da chi ne fa le veci, dietro pagamento del costo sul conto corrente postale della Scuola. Lo studente dovrà utilizzare il duplicato del libretto allegando l'estratto delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate già registrate su quello precedente. Tale estratto sarà fornito dalla segreteria.

art. 7 - Recupero delle prove orali e scritte non affrontate per assenza

I docenti possono sottoporre a verifiche scritte e orali nei momenti da loro giudicati più opportuni quegli alunni che siano risultati assenti.

art. 8 - Uscita dall'aula – Cambio dell'ora di lezione – intervallo – vigilanza nei locali e nell'area antistante l'istituto

- 1 Durante lo svolgimento delle lezioni, l'uscita dall'aula è autorizzata dal docente ad un alunno per volta per giustificate necessità e per breve durata (senza intrattenersi a conversare nei bagni o nei corridoi).
- 2 In nessun caso può essere autorizzata l'uscita per recarsi al Bar; per evitare affollamenti al Bar durante l'intervallo, solo un alunno può essere incaricato, con le modalità indicate dalla

Presidenza, a presentare in anticipo la lista per le merende (I ora: biennio; II ora: triennio).

- 3 Al momento del cambio d'insegnante, gli alunni devono restare in classe e mantenere un comportamento corretto ed educato.
- 4 Non è consentito uscire dall'aula senza l'autorizzazione di un insegnante.
- 5 Durante gli intervalli (ore 10.55-11.10 e ore 13.00-13.10), gli alunni possono uscire dall'aula e recarsi nell'area antistante l'Istituto sotto la sorveglianza interna ed esterna dei collaboratori scolastici e dei docenti, che si alterneranno sulla base di una turnazione predisposta all'inizio dell'anno.
- 6 Gli studenti che seguono le lezioni di Educazione fisica durante la terza e quarta ora fruiscono dell'intervallo dalle 11.50 alle 12.05, sotto la sorveglianza del docente della disciplina.
- 7 Come in ogni situazione, anche durante l'intervallo sono vietati atti che possano diventare pericolosi o di prevaricazione nei confronti dei compagni.
- 8 È altresì vietato gettare e abbandonare rifiuti di ogni genere. Nelle aule, nei corridoi, nell'area antistante l'edificio scolastico ci sono numerosi contenitori per la raccolta differenziata degli stessi. È necessario utilizzarli correttamente, per rispettare le più elementari norme d'igiene e di pulizia.
- 9 Al termine dell'intervallo gli studenti devono immediatamente rientrare nelle rispettive classi.
- 10 Tutti gli studenti sono tenuti ad assumere atteggiamenti di responsabilità e autocontrollo anche in situazioni di assenza dell'insegnante in orario, in quanto la Dirigenza non può sempre garantire la presenza di personale docente in sostituzione e in tali casi la sorveglianza è affidata soltanto ai collaboratori scolastici presenti al piano.

art. 9 – Modalità di comunicazione tra scuola e utenza

Rispettando le recenti disposizioni per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza e dematerializzazione, l'Istituto si è dotato di un sistema di registro elettronico e ha implementato le funzionalità del sito web (<http://www.giottoulivi.gov.it/>).

- 1 I Genitori ricevono, all'inizio dell'anno scolastico, le credenziali (nome utente e password) per accedere all'area riservata del registro elettronico. Potranno quindi accedere alle più importanti informazioni riguardanti le attività didattiche dello studente:
 - Assenze giornaliere, ritardi, uscite anticipate
 - Voti assegnati nelle diverse discipline
 - Giornale delle attività svolte in classe
 - Compiti e attività di studio assegnate
 - Risultati degli scrutini e delle valutazioni intermedie
 - Richiami disciplinari
- 2 Per coloro che hanno rilasciato all'Istituto un indirizzo di posta elettronica, alcune comunicazioni saranno spedite direttamente in formato digitale;
- 3 Il sito web dell'Istituto diventa il principale canale di comunicazione con l'utenza: in esso vengono pubblicate tutte le circolari riguardanti le attività della scuola.
- 4 I Genitori e/o gli studenti che manifestino situazioni di disagio scolastico o motivazionale, o necessitino di riorientamento, si atterranno a quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa.

TITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

art. 10 - Diritti e doveri degli studenti

I diritti e i doveri degli studenti sono ispirati alla promozione del processo formativo della loro personalità e sono riconducibili a quanto prospettato negli artt. 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998).

art. 11- Norme di comportamento

- 1 Gli studenti, nei confronti dei compagni, di tutto il personale e del Dirigente Scolastico, sono tenuti ad avere il medesimo rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi, consono ad una convivenza civile.
- 2 Saranno sanzionati con severità tutti gli episodi di "bullismo" che dovessero verificarsi tra gli studenti.
- 3 Gli studenti sono tenuti a rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, che, insieme ai docenti, vigilano sulla loro sicurezza ed incolumità, li sorvegliano in caso di uscita, di ritardo o di allontanamento momentaneo dell'insegnante.
- 4 Gli studenti, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, frequentano la Scuola nel rispetto dell'igiene e del buon gusto.
- 5 Gli studenti adottano un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di eccesso e tutto ciò che può offendere le regole del buon gusto.
- 6 Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti nei locali scolastici.
- 7 Ogni studente è tenuto ad usare correttamente le suppellettili, i libri, le attrezzature didattiche e i beni strutturali della Scuola. Ciascuno risponde personalmente dei danni causati.
- 8 Gli studenti non possono usare macchine, impianti, attrezzature e sussidi didattici senza l'autorizzazione dei propri docenti; si attengono scrupolosamente a tutte le disposizioni e prescrizioni da loro ricevute in materia di sicurezza.
- 9 L'uso dell'ascensore è severamente vietato; può essere autorizzato da un collaboratore scolastico (o da altro personale dell'Istituto) solo per seri e comprovati motivi.
- 10 Le norme di sicurezza sono ricordate in apposite bacheche presenti in tutti i locali; la rimozione o il danneggiamento delle bacheche, la rimozione o il danneggiamento degli estintori, l'utilizzo improprio delle vie di fuga sono considerati fatti particolarmente gravi, perché pregiudicano il piano di sicurezza della scuola, e saranno punibili con gravi sanzioni disciplinari.
- 11 È vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza.
- 12 Durante le ore di lezione gli studenti non devono accendere ed usare il telefonino, né ascoltare musica, né effettuare fotografie, riprese video e registrazioni all'interno delle aule, dei laboratori e degli altri locali della Scuola.
- 13 Durante le attività didattiche gli studenti non devono studiare materie diverse da quelle in svolgimento, né leggere testi non attinenti alla lezione, né usare materiali impropri (giornali, riviste, carte da gioco, ecc.).
- 14 Gli studenti sono tenuti a portare solo l'occorrente per le lezioni e per i compiti, il diario e l'eventuale merenda. Essi devono vigilare personalmente sui propri effetti personali. La Scuola, in ogni caso, non assume responsabilità alcuna per eventuali danneggiamenti o furti di beni o di effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule o in altri locali.

art. 12 - Diritto di trasparenza nella didattica

- 1 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola.
- 2 I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
- 3 Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e, quindi, a migliorare il proprio rendimento; pertanto, i docenti renderanno noti i voti da lui riportati in ogni tipo di prova.

art. 13 - Sanzioni disciplinari

1. Fermo restando che compito preminente della scuola è formare, educare e non punire, ogni azione disciplinare avrà uno scopo educativo e tenderà al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.
2. Gli alunni che non si atterranno al presente regolamento o che terranno comportamenti irrispettosi della Comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni, del Dirigente Scolastico, di ospiti dell'Istituto, o che provocheranno danni a persone, oggetti e strutture, incorreranno in provvedimenti disciplinari.
3. La sanzione, irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia, sarà temporanea, proporzionata all'infrazione disciplinare e ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. Su proposta del Consiglio di classe, lo studente può convertire la sanzione con attività di natura sociale e culturale a vantaggio della Comunità scolastica:

pulizia dei locali dell'Istituto – piccole manutenzioni – restauro e tinteggiatura dell'edificio scolastico all'interno e all'esterno – ripristino di suppellettili, di arredi imbrattati o danneggiati, di locali e spazi deturpati – sistemazione archivi – catalogazione di riviste e documenti – riordino di materiali, di ambienti scolastici, della palestra – sostegno a compagni diversamente abili – produzione di elaborati scritti o artistici che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola; fermo restando l'obbligo al risarcimento materiale di eventuali danni, asportazione o distruzione di attrezzature scolastiche.

Dette attività si svolgeranno in orario curricolare sotto la sorveglianza di un docente del Consiglio di classe.

5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della Scuola, ma collegate espressamente ad attività scolastiche (viaggi d'istruzione, visite guidate, stages, ecc.) e di tale gravità da avere una ripercussione nell'ambiente scolastico.
7. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
8. Tutte le sanzioni disciplinari hanno rilevanza per il voto di condotta e per la gradazione del credito scolastico.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Ammonizione verbale o scritta inflitta dal docente di classe interessato o dal Dirigente
 - condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
 - disturbo occasionale durante le attività didattiche;
 - adempimento non sempre ordinato dei doveri scolastici;
 - ritardi ripetuti;
 - scarsa attenzione alle lezioni;
 - frequenza non sempre regolare;
 - infrazione delle regole stabilite da ogni insegnante;
 - violazione non grave delle norme di sicurezza;
 - comportamento non sempre misurato nelle attività extrascolastiche.
2. Rapporto del docente di classe e eventuale convocazione dei Genitori presso il Dirigente
 - disturbo reiterato delle attività didattiche;
 - ripetuta dimenticanza del libretto di giustificazione;
 - inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora o dopo l'intervallo o al rientro dal bagno;
 - dimenticanza sistematica di libri e strumenti didattici;
 - studio di materie diverse da quelle in svolgimento;
 - entrate o uscite o assenze sistematiche in concomitanza di verifiche scritte/orali;

- mancato rispetto delle indicazioni impartite dai docenti durante le attività didattiche, di aula/palestra/laboratorio;
- uscita dall'aula senza autorizzazione;
- uso di materiali impropri durante le attività didattiche;
- comportamento poco responsabile nelle attività extrascolastiche;
- abbandono di rifiuti (buste, cartacce, bicchieri, bottiglie, lattine, ecc.) nei locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza della scuola;
- consumo di cibi e bevande durante la lezione, senza autorizzazione del docente.

3. Ammonizione scritta - censura da parte del Dirigente

per le stesse infrazioni al regolamento previste al punto 1 e 2, quando le stesse siano reiterate e di particolare disturbo alle normali attività didattiche e sociali dell'Istituto e inoltre per le seguenti infrazioni che possono influenzare la sicurezza:

- usare l'ascensore senza autorizzazione;
- aprire e usare come uscita dall'edificio le porte di sicurezza, se non c'è emergenza;
- invitare estranei e intrattenersi con loro nei locali scolastici e nell'area esterna di pertinenza della scuola.

4. Allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

- in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui ai precedenti punti ed in particolare quando vengano meno i principi generali di rispetto nei confronti dell'Istituzione scolastica (intesa anche nei confronti degli spazi e delle attrezzature), del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni;
- in caso di comportamenti tali da risultare pericolosi e che pregiudichino le condizioni di sicurezza per se stessi, per gli altri studenti e per il personale della scuola;
- in caso di un utilizzo non corretto delle strutture, dei macchinari e i sussidi didattici, con danni al patrimonio della scuola; in questo caso è anche previsto il risarcimento del danno economico e/o il ripristino dei beni danneggiati.

5. Allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

- per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es., violenza privata; minaccia, percosse, ingiurie, calunnie; reati di natura sessuale; taglieggiamenti; diffusione tramite telefoni cellulari, videofonini e altri dispositivi elettronici, di immagini, filmati o suoni riconducibili a persone che operano nella scuola, ecc.);
- per reati che creano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es., incendio, allagamento, spargimento di sostanze tossiche, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc.).

6. Allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno Scolastico

- nei casi di recidiva di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o comunque connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale e quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella Comunità durante l'anno scolastico.

USO IMPROPRIO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Premesso che il divieto, per ciascuno studente, di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici all'interno del complesso scolastico e nelle aule di lezione deriva dai doveri generali sanciti dall'art. 3, c. 1, 2, 3, 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, violare tale divieto comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

L'uso improprio dei cellulari durante gli orari di lezione a scuola ha conseguenze in ambito disciplinare, ma anche risvolti giuridici sia in ambito civile, che penale. Infatti i moderni dispositivi non sono utilizzabili solo per la comunicazione telefonica, ma consentono registrazioni di suoni e immagini in grado di violare la privacy. Onde evitare quanto sopra ipotizzato, deve essere da tutti (Genitori, alunni e insegnanti) rispettata la norma comportamentale secondo la quale i cellulari, a scuola, devono essere tenuti spenti (direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione del 30/11/2007 n. 104). Tale obbligo vige sia nei confronti degli alunni, sia nei confronti degli insegnanti.

Sanzioni specifiche riguardanti l'uso improprio dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici non autorizzati

1. richiamo verbale da parte dell'insegnante all'alunno;
2. ritiro temporaneo del cellulare dell'alunno da parte dell'insegnante;
3. ritiro del cellulare dell'alunno e consegna in Presidenza: l'apparecchio verrà custodito in una busta chiusa e riconsegnato alla famiglia alla fine delle lezioni.

Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto e lo riferirà al Dirigente Scolastico per una sanzione disciplinare più severa.

Il cellulare sarà poi consegnato alla segreteria dell'Istituto, che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo. Qualora i Genitori non si possano presentare, su loro richiesta il cellulare sarà riconsegnato all'alunno al termine delle lezioni;

4. nota sul registro di classe in caso di reiterato uso del cellulare;
5. nota sul registro di classe con lettera di avvertimento inviata a casa;
6. sospensione dell'alunno da uno a cinque giorni nei seguenti casi:
 - uso reiterato del cellulare;
 - uso del cellulare durante verifiche scritte per collegarsi alla rete al fine di aiutarsi nello svolgimento della prova.

Nei casi di particolare gravità in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (bullismo), sono da applicarsi sanzioni ancor più rigorose, che arrivano fino alla non ammissione dello studente allo scrutinio finale o all'esame di Stato.

Si ricorda che comunque eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte tramite la scuola, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche.

art. 14 - Soggetti competenti a irrogare la sanzione

Le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni sono sempre adottate da un Organo Collegiale:

- sospensione da 1 fino a 15 giorni: Consiglio di classe;
- sospensione superiore a 15 giorni: Consiglio d'Istituto.

In caso di atti gravi, che rendano incompatibile la presenza dello studente in classe, il Dirigente, per motivi d'urgenza e in via cautelare, dopo aver ascoltato le ragioni dello studente e del docente interessato e dopo aver avvisato col mezzo più rapido la famiglia, può disporre l'allontanamento dalle lezioni, in attesa della delibera del Consiglio di classe.

art. 15 - Procedura

Se l'infrazione commessa rientra nella competenza del Consiglio di classe, il Dirigente contesta formalmente l'addebito allo studente interessato e lo invita a esporre le sue ragioni o giustificazioni in forma scritta o di persona in sede di Consiglio di classe. Dopo aver valutato le dichiarazioni dello studente, l'Organo delibera a maggioranza l'eventuale sanzione, che il Dirigente comunicherà tempestivamente per iscritto allo studente e per conoscenza alla sua famiglia.

La procedura relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare deve concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito. Superato tale limite temporale, il procedimento è estinto.

In caso di allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni, l'Istituzione, per quanto possibile, manterrà i rapporti con lo studente e la sua famiglia, al fine di preparare il rientro nella Comunità scolastica. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella Comunità scolastica, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

art. 16 - Organo di garanzia interno

1. Contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, da chiunque vi abbia interesse (Genitori, studenti, parti lese), ad un apposito Organo di Garanzia interno, che decide nei 10 giorni successivi dalla ricezione del ricorso. Detto Organo è composto da:
 - il Dirigente (o suo delegato);
 - un docente quale membro effettivo e un docente quale membro supplente designati dal Consiglio dell'Istituzione;
 - uno studente di età non inferiore a 17 anni quale membro effettivo e uno studente di età non inferiore a 17 anni quale membro supplente (in caso di incompatibilità), designati dal Consiglio dell'Istituzione;
 - un Genitore quale membro effettivo e un Genitore quale membro supplente (in caso di incompatibilità), designati dal Consiglio dell'Istituzione.
2. Tale Organo, che dura in carica un anno, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse concreto e qualificato (studenti, Genitori, parti lese), anche nei conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del Regolamento.
3. La convocazione dell'Organo spetta al Dirigente, che volta a volta nomina il segretario verbalizzante.
4. La convocazione è fatta in forma scritta, almeno quattro giorni prima della seduta; in casi d'urgenza e necessità entro 24 ore col mezzo più rapido.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Ogni membro ha diritto di parola e di voto. Il voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente o delegato.
7. Le riunioni dell'Organo, per ragioni di riservatezza, si svolgono a porte chiuse.
8. La competenza a decidere sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse (Genitori, studenti, parti lese) avverso la decisione dell'Organo di Garanzia è attribuita al Direttore per l'Ufficio Scolastico per la Toscana, con le modalità previste dall'art. 5, c. 3, 4, 5 del D.P.R. 235/2007.